

ALLEGATO "A" AL N. 41063 DI FASCICOLO

**S T A T U T O
DELLA
"FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Articolo 1

È costituita la fondazione denominata

**"FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO
Ente del Terzo Settore",**

in forma abbreviata "AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torino.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

SCOPI

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è animata dai Valori evangelici di testimonianza di Fede e di Carità Cristiana, nei quali si riconosce e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a

perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q).

La Fondazione esercita in via principale l'attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità a favore di persone in situazione di disagio sociale:

- a) la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni e/o residenziali per:
 - l'assistenza, la cura, la riabilitazione, il recupero e la formazione professionale di persone portatrici di handicap di malati di mente, di AIDS e tossicodipendenti;
 - l'ospitalità e l'assistenza alle persone anziane auto e non auto sufficienti;
- b) la promozione di interventi idonei a realizzare gli scopi di cui sopra, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap ed agli anziani e tali da assicurare le migliori condizioni di vivibilità sia morali che materiali;
- c) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che permanentemente o a titolo di volontariato si occupa delle problematiche di cui sopra;
- d) la promozione e l'organizzazione di incontri, convegni, dibattiti sulle tematiche del disagio sociale, finalizzati alla sensibilità dell'opinione pubblica;

- e) la realizzazione di interventi che in base al contesto socio-ambientale, in atto e futuro, saranno individuati dall'Amministrazione come i più idonei al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Per il raggiungimento degli scopi previsti, la Fondazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, potrà:

- compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi associativi, in proprio o mediante convenzioni, il tutto nei limiti delle proprie finalità non lucrative, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile;
- acquisire partecipazioni in enti o in società, escluso ogni fine di speculazione finanziaria;
- cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche di ogni genere;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e con persone giuridiche private.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Piemonte.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 4

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale, ove nominato.

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da sei Consiglieri.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio è in ogni caso composto:

- da un componente indicato dal membro più anziano di età, o in caso di impedimento, dal membro più anziano di età immediatamente successivo della famiglia Griva di Santena, discendenti del ramo maschile e femminile da Griva Giovan Battista, nato a Santena il 26 dicembre 1895;

- da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo di Torino, con sede in Torino, in corso Siccardi numero 6.

Nel caso che per qualsiasi motivo tali nomine fossero impediti, alle stesse provvederanno i rappresentanti (uno per famiglia) più anziani di età delle famiglie Uberti e Milano (Uberti Piero, residente in Torino, in corso De Gasperi n. 55 e Milano Francesco, residente in Torino, in via Panizza n. 1) congiuntamente riuniti;

- da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "AGAPE" di Torino, con sede in Torino, in corso Siccardi numero 6.

Nel caso che per qualsiasi motivo tali nomine fossero impediti, ad esse provvederanno i rappresentanti (uno per famiglia) più anziani di età delle famiglie Uberti e Milano, congiuntamente riuniti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, come segno tangibile di riconoscere i valori evangelici di servizio ed amore verso i fratelli, dichiareranno la loro fede con giuramento di fedeltà sulla Bibbia.

Ogni anno, salvo impedimento grave, trascorreranno una giornata di ritiro spirituale animato da un padre spirituale.

Nella festa religiosa di Pentecoste parteciperanno alle funzioni religiose programmate dall'Arciconfraternita dello Spirito Santo nella Chiesa dello Spirito Santo con sede in Via Porta Palatina numero 9 in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica ai Consiglieri e all'organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire, con analoghe modalità, con preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di partecipazioni societarie e di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dell'intero Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi in ordine alla gestione della Fondazione e pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017; al medesimo spettano in particolare i poteri necessari al fine di curare il raggiungimento dei fini statuari, emanare e curare l'osservanza delle norme generali di carattere amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di legge e del presente statuto, parte di propri poteri a singoli Consiglieri ovvero a procuratori speciali, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 8

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne dirige l'attività, ne amministra i fondi, dà esecuzione ai mandati del Consiglio.

Egli può delegare temporaneamente ad altro membro del Consiglio parte o tutte le funzioni inerenti alla sua carica.

In caso di impedimento, le veci del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 9

Qualora nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più dei membri del Consiglio, in misura comunque inferiore ad un terzo, alla surroga si provvederà con le stesse modalità per la nomina di cui all'articolo 6.

Qualora invece venisse a mancare più di un terzo dei consiglieri in carica, il Consiglio verrà rinnovato integralmente con le modalità previste all'articolo 6.

Articolo 10

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità di cui sopra e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 13

I processi verbali dell'organo amministrativo e di controllo sono redatti dal segretario della Fondazione, che viene nominato dal Consiglio.

Articolo 14

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, ai componenti degli organi di cui sopra può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

MEZZI FINANZIARI

Articolo 15

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione utilizzerà le rendite provenienti dal proprio patrimonio iniziale risultante dall'atto

costitutivo di cui il presente statuto forma parte integrante e sostanziale.

Concorrono inoltre a formare il patrimonio lasciti, donazioni e liberalità.

La Fondazione utilizzerà inoltre per l'adempimento dei suoi scopi i proventi derivanti da rapporti di convenzione con Enti Pubblici e terzi.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota

di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17

La gestione amministrativa della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva annualmente il bilancio, redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 19

I lavoratori nella Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto all'articolo 16 del D. Lgs 117/2017.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione può anche avvalersi di volontari, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Nel caso si rendessero opportune delle modifiche statutarie, queste saranno possibili a norma delle leggi vigenti, eccezione fatta per le norme di cui all'articolo 6 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) che non sono modificabili per volontà del Consiglio stesso.

Articolo 21

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Articolo 22

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 23

La durata della Fondazione è a tempo illimitato.

Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e,

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 17 dicembre 2025

F.ti: Paolo UBERTI

Roberta PETRONE

Sonia SURIANO

ANDREA GANELLI

